



Rivista di

Psicodinamica

Criminale

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30 aprile 2008

ISSN 2037-1195

Vittime di violenza domestica: tutele e sostegni nelle separazioni conflittuali



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno XI – n. 1 novembre 2018

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

Direttore scientifico

Laura Baccaro

ISSN 2037-1195

CINECA: Codice rivista: E226505

Questa rivista è pubblicata sotto una licenza



Creative Commons Attribution 3.0.

Redazione amministrazione:

Associazione psicologo di strada, Vicolo I° Magenta, 5 – Padova

Mail: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Photo by [Chris Barbalis](#) on [Unsplash](#)

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Editoriale.....	4
La violenza sulle donne e suo riconoscimento nelle separazioni: aspetti psico-criminologici	6
<i>Laura Baccaro</i>	6
Maltrattamenti: denuncia, misure cautelari, valutazioni delle prove	14
<i>Mariangela Semenzato</i>	14
Accoglienza della denunciante presso un ufficio di polizia. Uso del SARA PLUS e della check-list E.V.A	18
<i>Mauro Da Ronch</i>	18
Trattamento e riconoscimento della violenza in famiglia nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli, <i>Annalisa Panetta</i>	21
Quando la violenza domestica si nasconde nelle trame della c.d. alienazione parentale: i risvolti nella valutazione e nel trattamento	29
<i>Monica Cielo</i>	29
Report ISTAT Anno 2015	29
Matrimoni, separazioni e divorzi.....	
L'affido condiviso a dieci anni dalla sua introduzione	
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	39
Preambolo.....	
Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali.....	
Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati	
Capitolo III – Prevenzione.....	
Capitolo IV – Protezione e sostegno.....	
Capitolo V – Diritto sostanziale	
Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive.....	
Capitolo VII – Migrazione e asilo	
Capitolo VIII – Cooperazione internazionale	
Capitolo IX – Meccanismo di controllo.....	
Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali.....	

Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione.....
Capitolo XII – Clausole finali.....
Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)

Editoriale

Questo numero è la sintesi degli interventi al corso **“Vittime di violenza domestica: tutele e sostegni nelle separazioni conflittuali”** svoltosi a Padova il 16 novembre 2018. Corso di formazione nato dal riconoscimento dei bisogni delle donne maltrattate che si rivolgono a noi professionisti per essere seguite nelle cause di separazione.

Sono intervenuti: Laura Baccaro: *“La violenza sulle donne e suo riconoscimento nelle separazioni: aspetti psico-criminologici”*

Mariangela Semenzato: *“Maltrattamenti: denuncia, misure cautelari, valutazioni delle prove”*

Mauro Da Ronch: *“Accoglienza della denunciante presso un ufficio di polizia. Uso del SARA PLUS e della check-list E.V.A”*

Annalisa Panetta: *“Trattamento e riconoscimento della violenza in famiglia nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli”*

Monica Cielo: *“Quando la violenza psicologica si nasconde nelle trame della c.d. alienazione parentale: i risvolti nella valutazione e nel trattamento”*

Laura Baccaro

La violenza sulle donne e suo riconoscimento nelle separazioni: aspetti psico-criminologici

Laura Baccaro

Psicologa giuridica, criminologa, docente a c. in varie Università.

La violenza contro la donna dall'art. 1 della "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, è definita come "qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danni fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria di libertà personale, sia nella vita pubblica che privata".

La violenza si può distinguere in interpersonale, istituzionale, organizzata o sessuale a seconda del contesto in cui viene perpetrata. Queste categorie riconoscono al loro interno delle sottocategorie a partire dall'identità della vittima e/o dell'aggressore/i, e possiamo così parlare di violenza domestica, di violenza tra conoscenti e di violenza perpetrata da sconosciuti per quanto riguarda la macrocategoria della violenza interpersonale. Parliamo di violenza istituzionale quando viene agita in un ambiente in cui la persona violenta ha un ruolo o una relazione di tipo gerarchico, o di violenza organizzata quando avviene nel quadro di un'attività professionale.

Riferendoci alla violenza domestica, essa può essere definita come ogni tipo di danno fisico o psichico subito da una persona da parte di un familiare che, sfruttando un rapporto di potere, viene a trovarsi in una posizione strutturalmente più forte e comprende minacce o atti di violenza fisica, psichica o sessuale agiti all'interno di un rapporto familiare o di coppia presente o passato.

La violenza intrafamiliare offre uno scenario ove coesistono molte condotte devianti e delittuose quali: violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, pedopornografia, maltrattamenti in famiglia, omicidi, sindrome di Munchausen per procura, stalking (Coluccia, 2007).

Importanti risultati a livello di tutele legali si hanno con la L. 119/2013, c.d. legge sul femminicidio, ovvero all'art. 3: "Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica" è scritto che "Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica (*uno o più atti, gravi ovvero non episodici*) di **violenza fisica, sessuale, psicologica o economica** che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare (*o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva*) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

La c.d. legge sul femminicidio si riferisce alla violenza domestica in senso ampio, riferendosi all'intero nucleo familiare e non alla sola donna.

È importante sottolineare che "violenza domestica" non è sinonimo di maltrattamenti contro le donne nei rapporti di coppia, bensì include anche altre costellazioni relazionali all'interno della

famiglia e della coppia. Per esempio chi usa violenza non lo fa ai danni di un unico individuo, ma tende a riprodurre questo comportamento nei confronti di più persone all'interno e all'esterno della famiglia. Inoltre, la violenza di coppia sfocia spesso nella violenza contro i minori.

Nelle situazioni di violenza domestica i bambini risultano essere particolarmente a rischio, in quanto esposti sia a violenza diretta (il 50% dei partner violenti con la compagna lo è anche con i figli) che indiretta/assistita. Per violenza assistita intendiamo "Qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, gestuale, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento per il minore o comunque figure significative, adulte o minori; quindi forme di violenza a cui il minore assiste direttamente (quando vi assiste visivamente) o indirettamente (quando il figlio viene a conoscenza della violenza tramite racconto) e/o percepisce gli effetti". (CISMAI www.cismai.org; Korg, 2001).

La vittima

Ogni forma di violenza risulta inevitabilmente collegata, per definizione, alla figura della vittima, intesa come un soggetto che soggiace ad azioni ingiuste, prepotenze, violenze, sopraffazioni e simili. Secondo la definizione dello Zingarelli, Dizionario della lingua italiana, la vittima è chi *subisce, anche senza averne piena coscienza, le conseguenze negative di errori, vizi, difetti propri o altrui e il cui studio costituisce il nucleo della vittimologia, branca della criminologia che indaga sulle reazioni e sugli atteggiamenti della vittima di reato, nonché sull'interrelazione tra questa e il soggetto agente.*

La vittima del reato è definita come la persona offesa dal reato, titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice. Tale nozione fa riferimento al soggetto passivo, ovvero alla persona sulla quale ricade materialmente l'attività penalmente rilevante. Lo studio del soggetto passivo del reato costituisce il nucleo della vittimologia, branca della criminologia che indaga sulle reazioni e sugli atteggiamenti della vittima di reato, nonché sull'interrelazione tra questa e il soggetto agente.

L'acquisizione della condizione di vittima da parte di un soggetto (consapevole o meno) prende il nome di vittimizzazione, e può avvenire secondo le modalità di abuso fisico, sessuale, verbale, emotivo/psicologico, spirituale, economico e/o sociale attraverso processi di vittimizzazione primaria nel caso in cui sussista una relazione con l'autore, secondaria se causata dalle spire dell'iter giudiziario e processuale, o terziaria nel caso in cui l'autore rimanga ignoto o venga assolto.

Ma quali sono le dinamiche e gli effetti della vittimizzazione? Cosa accade a una persona quando è vittima di un reato e, nel nostro caso, di violenza domestica?

La vittima di violenza domestica mostra difficoltà e incertezze che si manifestano soprattutto con un senso generalizzato d'impotenza, inadeguatezza e dipendenza dall'aggressore. Le persone in condizioni di coercizione, attraverso la dissociazione, la minimizzazione, la negazione e la razionalizzazione spesso imparano a modificare una realtà insopportabile sviluppando un pensiero che condivide simultaneamente opinioni palesemente contraddittorie (Herman, 1992).

Nello stesso tempo possono essere in contatto, in modo alternato, con percezioni di sé e della realtà più autentiche che portano a vissuti di impotenza, disperazione e senso di fallimento con conseguente compromissione del pensiero progettuale. Questa condizione psicologica influisce in modo negativo compromettendo la testimonianza della vittima rispetto il reato stesso.

In queste persone la realtà assume in maniera altalenante, ambigua e contraddittoria i connotati di realtà distruttrice ma anche di realtà relazionale, valoriale e affettiva.

L'essere vittima, come autorevolmente definito dall'Organizzazione Mondiale della salute-OMS, causa danni sia a livello fisico che psicologico indipendentemente dal tipo di violenza subita.

Riporto alcuni dati e tabelle pubblicati nel "World Report on Violence and Health" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002.

Le conseguenze della violenza da parte del partner sono profonde.

Diversi studi hanno dimostrato che le donne vittime di abuso sono spesso incapaci di occuparsi in modo adeguato di se stesse e dei propri figli o di ottenere un lavoro e di avere una vita professionale. La violenza è stata collegata a una quantità di problemi di salute, sia immediati sia a lungo termine.

Alcuni studi mostrano come le donne vittime di abusi fisici o sessuali nell'infanzia o nell'età adulta sperimentino situazioni di malattia più frequentemente delle altre donne – in particolare funzione fisica, benessere psicologico e adozione di comportamenti ulteriormente rischiosi, tra cui fumo, sedentarietà, abuso di alcool e di droghe. Quando la donna è oggetto di violenza presenta un rischio più elevato di:

- depressione;
- tentativi di suicidio;
- sindromi da dolore cronico;
- disturbi psicosomatici;
- lesioni fisiche;
- disturbi gastrointestinali;
- sindrome dell'intestino irritabile;
- diverse conseguenze per la salute riproduttiva (vedere più avanti).

Il quadro clinico della vittima di violenza domestica tende a mantenersi negli anni, portando al progressivo deterioramento della vita sociale e personale della vittima stessa che, unitamente al senso d'impotenza, fa percepire la relazione con l'aggressore come l'unico luogo in cui stare, originando una spirale discendente verso il progressivo annullamento.

È importante sottolineare come, anche nei casi in cui la vittima abbia coscienza della sua condizione, la percezione di helplessness porta la maggior parte delle vittime a non denunciare l'accaduto e a preservare la relazione con l'autore, situazione causata anche dalle carenze di risposta e di tutela da parte del sistema giudiziario.

La Tabella seguente riassume le conseguenze sulla salute che sono state associate alla violenza nei confronti del partner:

<p>- Conseguenze fisiche</p> <p>Lesioni addominali Lividi e frustate Sindromi da dolore cronico Disabilità Fibromialgie Fratture Disturbi gastrointestinali Sindrome dell'intestino irritabile Lacerazioni e abrasioni Danni oculari Funzione fisica ridotta</p>	<p>- Conseguenze psicologiche e comportamentali</p> <p>Abuso di alcool e droghe Depressione e ansia Disturbi dell'alimentazione e del sonno Sensi di vergogna e di colpa Fobie e attacchi di panico Inattività fisica Scarsa autostima Disturbo da stress post-traumatico Disturbi psicosomatici Fumo Comportamento suicida e autolesionista Comportamenti sessuali a rischio</p>
<p>- Conseguenze sessuali e riproduttive</p> <p>Disturbi ginecologici Sterilità Malattia infiammatoria pelvica Complicazioni della gravidanza/aborto spontaneo Disfunzioni sessuali Malattie a trasmissione sessuale, compreso HIV/AIDS Aborto in condizioni di rischio Gravidanze indesiderate</p>	<p>- Conseguenze mortali</p> <p>Mortalità legata all'AIDS Mortalità materna Omicidio Suicidio</p>

Vittimizzazione secondaria delle donne durante le separazioni

Sono donne sole, spesso povere, sempre "infragilite" da episodi o da anni di violenza e maltrattamento nelle relazioni familiari. L'essere vittima di violenza da parte di altro essere umano con il quale si hanno relazioni affettive e fiduciarie, in modo costante e in tutti gli ambiti della vita ha un effetto traumatico importante, con effetti bio-psico-sociali, che compromettono e disorganizzano l'equilibrio della vittima, amplificandone le fragilità, creandone di altre ampliando le sue preesistenti fragilità.

Arrivano a noi per cause di separazioni “conflittuali”, ovvero separazioni dove la violenza e il maltrattamento subito vengono minimizzati, non riconosciuti come reati e ridefiniti come “conflitti”.

Le donne a volte sono vittime fragili ma sono sempre considerate come colpevoli!

La situazione delle donne vittime di maltrattamento durante le separazioni, “ovviamente conflittuali”, a volte è definibile come vittimizzazione secondaria, cioè vittimizzazione ad opera delle istituzioni e della cultura dominante.

La vittimizzazione secondaria è intesa quando la vittima, cioè la persona che ha subito un reato, diviene vittima ancora una volta quando entra in contatto con il sistema delle istituzioni e del sistema giudiziario. Ciò troppo spesso accade alle donne vittime di maltrattamento: spesso diventano vittime secondarie a seguito dei metodi usati nei loro confronti durante la raccolta delle denunce, durante le valutazioni dei servizi e nelle Consulenze tecniche d’ufficio per l’affido dei figli.

Gli effetti di questa vittimizzazione secondaria sono variabili e sono conseguenze sfavorevoli ad uno sviluppo e mantenimento relazionale ed emozionale equilibrato che le donne e i loro figli subiscono. Accade anche che gli effetti della vittimizzazione secondaria sono talmente elevati da pregiudicare il risultato positivo della richiesta giudiziaria di tutela.

Molte donne maltrattate, e specialmente se hanno figli minori, rinunciano alle azioni giudiziarie di denuncia proprio perché sanno che non saranno credute, non saranno ascoltate, non verrà riconosciuto loro di essere state vittime primarie di un reato ma soprattutto verrà discusso se sono state “buone madri” o meno. Se “almeno” sono state in grado di tutelare e difendere i figli. Dico “almeno” perché in contesti di consulenza tecnica d’ufficio -CTU viene spesso usata questa frase a seguire dalla mera constatazione che “sì, forse la signora ha subito maltrattamento ma... parliamo del fatto se è una buona madre”! Quasi che si parlasse di due persone diverse!

La vittimizzazione secondaria è reale e concreta quando il contesto istituzionale e culturale viene a ledere la vittima e a frustrare il suo desiderio di giustizia. La vittimizzazione secondaria colpisce sempre più le persone fragili soprattutto donne maltrattate che sono soprattutto donne infragilite dal lungo periodo di maltrattamento e di violenza domestica. Richiamo che la violenza domestica è violenza fisica, psichica, relazionale, sociale, economica e spirituale, specie quando riesce a fare sì che la vittima non si riconosca più come persona, ovvero come portatrice di autonomie, di diritti e come distinta e separata dal suo maltrattante.

Violenza o conflitto?

Spesso si assiste a un mancato riconoscimento in sede legale della violenza, e situazioni di maltrattamento vengono definite come “conflitti tra coniugi” rimandando a condizioni di reciprocità, corresponsabilità e parità non presenti nel rapporto di sopraffazione tipico della violenza domestica. Pertanto possiamo dire che “quello che permette di distinguere la violenza coniugale da un semplice litigio non sono le botte o le parole offensive, bensì l’asimmetria nella relazione. In un conflitto di coppia l’identità di ciascuno è preservata, l’altro viene rispettato in

quanto persona mentre questo non avviene quando lo scopo è dominare o annichilire l'altro" (Hirigoyen, 2005).

Più in generale, rifacendoci alla definizione di Hirigoyen possiamo dire che il conflitto si distingue dalla violenza in quanto fa riferimento ad un contesto relazionale in cui vi è disaccordo e, al contempo, la volontà di affrontare il problema mantenendo il rapporto e, quindi, escludendo la sopraffazione.

La violenza e il maltrattamento invece sono azioni di potere e controllo su una vittima.

La valutazione delle violenze intrafamiliari nell'affidamento dei figli

In sede legale gli autori di violenza appaiono pacati, osservanti delle leggi e riescono a raccontare i fatti (modificati a loro vantaggio) in modo chiaro ed organizzato mentre la vittima, a causa degli effetti della vittimizzazione, appare più disorganizzata e confusa, con un drastico calo della sua credibilità. Non sono rari i casi in cui la madre passa da vittima a imputata, ritenuta non in grado di provvedere ai figli. Le CTU minimizzano il vissuto di violenza domestica e quando sono chiamate a valutare il comportamento delle madri potrebbero considerare patologiche le sue reazioni, accusandole di voler alienare i figli dal padre e addirittura raccomandando un affidamento a quest'ultimo.

Durante le CTU spesso vengono poste domande ad indagare come mai la signora non se n'è andata prima, come mai non ha risorse psicologiche, come mai prende antidepressivi o tranquillanti, e le risposte della donna servono "solo" a rinforzare l'ipotesi che non è in grado di tutelare i figli e la figura del padre, quindi.... non è una buona madre. E pazienza se è stata maltrattata ma chissà lei cosa ha fatto e poi, è evidente, che non è in grado di....

Ovvero quando viene sollevato il problema della violenza domestica o della tutela dei minori, i professionisti (molti di genere femminile) spesso tendono a ignorarlo, minimizzarlo o a non tenerlo nella dovuta considerazione. Nelle CTU si parla "solo" delle competenze genitoriali, un qualcosa di astratto, che faccio ben molta fatica a non inserirlo in un percorso personale ed affettivo, oltre che di dinamiche nella coppia!

Spesso sono donne che, valutate nelle loro capacità genitoriali, vengono accusate di non essere state in grado di tutelare i figli ma soprattutto sono accusate di essere "cattive madri", o madri non competenti, o peggio, madri che agiscono alienazione parentale. Ovvero di non tutelare abbastanza la figura maschile, la figura del padre dei propri figli.

Alle donne vittime di maltrattamento viene chiesto di tutelare agli occhi del minore la figura paterna, proprio quel padre che il minore spesso ha visto che picchiava la mamma o che comunque la maltrattava. Alle donne è chiesto proprio questo, come compito di una buona madre, in nome della genitorialità e per il supremo bene dei figli.

Perché, "viene loro spiegato", è sempre il padre dei tuoi figli e il conflitto è tra voi!!

Sono donne che vengono inoltre giudicate per la loro moralità e per come si vestono, per come si truccano, per come cucinano, per le loro unghie lunghe magari laccate, per le (molte?) storie di fidanzati come se queste informazioni le rendessero più o meno credibili, più o meno "capaci" di essere buone madri.

Queste situazioni di vittimizzazione secondaria portano alla nascita di una nuova e più sottile forma di violenza che vede alla sua base il mancato riconoscimento e la mancata considerazione dei vissuti emotivi e psicologici della vittima, contribuendo al suo isolamento.

E i figli?

Per quanto riguarda i figli "I bambini esposti a violenza domestica provano paura, terrore, confusione, impotenza, rabbia e vedono le figure di attaccamento da un lato terrorizzate e dall'altro minacciose [...] Le piccole vittime di violenza assistita apprendono che l'uso della violenza è normale nelle relazioni affettive e che l'espressione di pensieri, sentimenti, emozioni, opinioni è pericolosa in quanto può scatenare violenza" (Monteleone, 1999).

Il genitore che fa assistere il bambino a comportamenti di violenza da lui perpetrati viene meno a importanti funzioni di accudimento, indispensabili per un sano sviluppo del bambino, quali la funzione di protezione, di regolazione affettiva, di facilitazione e d'incoraggiamento all'esplorazione e di sviluppo di capacità autoriflessive, con un aumento delle probabilità che il bambino, crescendo, diventi violento a sua volta.

In molti casi i figli hanno paura a rimanere da soli col genitore violento, e mostrano questa paura anche in sede legale. Ad ogni modo il loro desiderio di rimanere col genitore non violento non viene sempre ascoltato, in quanto ritenuto il possibile risultato di qualche forma di manipolazione volta a ottenere la custodia del figlio.

La custodia dei figli, il diritto di custodia e loro sicurezza viene trattata nell' art. 13 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (2011): "Le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini".

Per concludere

Anche nei casi di separazione dove le donne erano chiaramente vittime di violenza e maltrattamenti, con certificazioni di accessi o ricoveri in ospedale e diagnosi sanitarie, con denunce e varie prescrizioni emanate a loro tutela e per loro incolumità, nelle CTU non ho visto considerare questo percorso. Non ho visto i professionisti nella valutazione delle capacità genitoriali tenere in debito conto, come da indicazioni dell'OMS, gli effetti della violenza e dei traumi sulla vittima, come donna e come madre.

La violenza è espulsa dalla CTU, non è argomento e tema d'indagine! Si sa. Ma non ne viene tenuto conto neppure nell'anamnesi, nella storia personale, affettiva e coniugale. È spostata in una zona d'ombra, "altra" della donna. In CTU si parla in astratto solo della madre, della donna che ha rapporti "conflittuali" con il padre. Come se fossero due persone diverse.

Ciò che viene spesso chiesto alla madre in sede legale è di organizzare una equilibrata ripartizione della responsabilità genitoriale con chi, per anni, l'ha terrorizzata. Eventuali tendenze di disapprovazione manifestate in modo "non adeguato" tendono ad essere valutate come espressione di patologia latente piuttosto che come manifestazione sintomatologica di un disturbo post traumatico da stress - PTSD o, comunque, come prodotto di una serie di violenze.

Donne vittime di violenza mostrano spesso comportamenti tipici, in grado di farci intuire una possibile situazione di violenza. Tra questi indicatori ricordiamo i frequenti ritardi agli appuntamenti e/o le partenze precipitose, manifestazioni di ansia, depressione e paura, una certa trascuratezza nella cura della persona, indici di timore relativi alla presenza del marito, evidenze di abuso di sostanze/alcol, tentativi di suicidio e contraddizioni nei racconti.

Nonostante la presenza di comportamenti come questi, i professionisti si trovano di fronte a diversi ostacoli nel riconoscimento della vittima di violenza, dovuti principalmente alla scarsa conoscenza del fenomeno, alla mancata considerazione dell'impatto trasformativo della violenza, a preconcetti e al pensare alla violenza domestica come a un "fatto privato", che andranno a sommarsi alla paura della donna nel doversi confrontare con l'aggressore, alla sua minimizzazione degli eventi, all'autocolpevolizzazione della vittima e al suo timore di essere giudicata, innalzando ancora di più la barriera tra vittima e aiuti.

Infine, per quanto riguarda i padri violenti, non bisogna sottovalutarne la sofferenza di fronte alla separazione (alcuni di loro arrivano a togliersi la vita), che viene tuttavia interpretata come il prodotto del divorzio e dell'alienazione subita a causa delle procedure giudiziarie, tralasciando e non capendo gli elementi costitutivi della loro violenza anche prima della separazione, cioè la dominazione e il possesso.

E vediamo sempre più nei nostri studi donne vittime resi impotenti dai meccanismi di una giustizia che sembra non tener conto delle complessità della vita delle persone. Sono donne che spesso si ritirano anche dalla CTU dicendoci che "tanto hanno già deciso", "tanto diranno che sono matta", "diranno che non ho fatto", "che non sono stata capace", "che avrei dovuto fare".

Sono donne fragili, incapacitate da anni e da storie di maltrattamenti, rese non autonome e che non credono di farcela. Così il loro abbandonare, spesso anche per difficoltà economiche, viene visto come la "prova regina", semmai ce ne fosse stato bisogno, della loro non adeguatezza come madri.

Proprio questo ritiro delle donne, i loro racconti senza speranza, il non ascolto da parte delle istituzioni e dei professionisti sono stati volano per creare un momento di riflessione su questi temi, in tempi di restrizione dei diritti e di proposte di modifica sulle tematiche dell'affido e delle separazioni.

Maltrattamenti: denuncia, misure cautelari, valutazioni delle prove

Mariangela Semenzato

Avvocato Foro di venezia

Nel diritto penale italiano, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è disciplinato dall'art. 572 del codice penale, recentemente riformato con la legge n. 172 del 1 ottobre 2012.

L' art. 572 del Codice Penale – Maltrattamenti contro familiari e conviventi -riporta che chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore di 14 anni]¹.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni².

Il decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge del 15 ottobre 2013, n. 119 definisce la violenza domestica come “uno o più atti gravi, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia, nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato dal vincolo del matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Questa definizione precisa le condotte, i termini spaziali e, in particolare, estende la definizione anche al caso in cui non ci sia convivenza (contrariamente all' art. 572) e alle relazioni terminate.

A livello europeo, frutto della maturazione di un processo di pensiero filosofico-giuridico internazionale, l'11 maggio 2011 viene firmata ad Istanbul la Convenzione del consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013.

¹ Il presente comma, prima modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013 è stato poi abrogato dalla nuova riformulazione dello stesso art. 1, D.L. 14.08.2013, n. 93, così come modificato dalla legge di conversione L. 15.10.2013, n. 119, con decorrenza dal 16.10.2013.

Legge 119, 2013: estende l'ammonizione del questore anche al contesto del maltrattamento domestico e fornisce una definizione di violenza domestica più specifica rispetto a quella che troviamo nell' Art. 572.

² Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, L. 01.10.2012, n. 172 con decorrenza dal 23.10.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: "(Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."

La Convenzione di Istanbul rappresenta un punto di svolta, in quanto primo strumento internazionale in grado di creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, caratterizzando questa forma di violenza come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. A.). Questo documento fornisce inoltre una definizione di "genere" che deve essere valida per tutti gli stati aderenti, definendolo come l'insieme dei "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".

La Convenzione auspica infine l'introduzione degli ordinamenti di alcuni reati specifici, come la violenza psicologica (art. 33, lett. C.), gli atti persecutori-stalking (art. 34), la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), il matrimonio forzato (art. 37), le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto e la sterilizzazione forzati (art. 37), le molestie sessuali (art. 40).

La ratifica della Convenzione, unitamente all'incalzare degli episodi di violenza, subita prevalentemente da donne, porta all'introduzione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 quinquies del c.p., nel caso in cui la violenza venga agita in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. Le normative che disciplinano la condizione del minore nei casi di violenza obbligano a comunicare immediatamente l'accaduto al tribunale per i minorenni e garantiscono l'assistenza affettiva e psicologica necessaria.

Spesso, in ambito penalistico, la vittima di violenze si rivolge ad avvocati prima di aver sporto denuncia alle forze dell'ordine. In questi casi ci si interfaccia con una persona che il più delle volte non ha ben chiaro ciò che sta vivendo, in modo particolare quando la violenza non risulta caratterizzata da percosse o abuso sessuale ma, piuttosto, da forme di violenza come quella psicologica o economica.

In queste situazioni il legale deve essere in grado di porre le "domande giuste", in modo da aiutare la vittima a organizzare il suo pensiero, portando il focus sugli argomenti e avvenimenti fondamentali nonostante il possibile imbarazzo e la probabile reticenza del richiedente.

Chi raccoglie questo tipo di testimonianze, oltre a dover indagare nel modo corretto gli avvenimenti, deve richiedere alla vittima di riportare esattamente le parole che il suo aggressore ha utilizzato, in modo da mettere in evidenza la componente di violenza verbale: primo indicatore di sbilanciamento di potere all'interno della coppia. Non sempre, infatti, ci sono percossa e violenza fisica: spesso la violenza è composta da comportamenti intimidatori (come toni di voce aggressivi, turpiloquio, invasione della distanza sociale) volti a creare paura circa la possibilità di violenza fisica, creando una sorta di aspettativa nella vittima che si vedrà costretta all'evitamento ponendosi in posizione inferiore rispetto al suo aggressore.

Tornando alla testimonianza, è importante che la vittima riesca a riorganizzare i propri pensieri in modo tale da riuscire a sporgere una denuncia ben strutturata e dettagliata, in quanto primo passo per l'attuazione di provvedimenti legali.

L'operatore presente al primo colloquio con la vittima deve riuscire ad estrapolare il maggior numero di informazioni possibili, prestare attenzione ai riferimenti cronologici e spaziali e a farsi dire quante volte e con che cadenza avvenivano le violenze. Essere incisivi nel colloquio aiuta la vittima a prendere coscienza della sua posizione, favorendo una visione oggettiva dell'accaduto.

Un aspetto di notevole importanza è il ruolo del pronto soccorso e/o del medico di base nei casi di violenza, in quanto spesso si riscontra reticenza nello specificare le cause e gli attori dell'aggressione, refertando le lesioni, quando possibile, un giorno prima del limite temporale necessario per far scattare i provvedimenti d'ufficio e l'obbligo di riferire. Questo viene fatto per non dover trasmettere il referto alla procura e per non essere chiamati a testimoniare.

A questo punto appare chiara l'importanza di informare la vittima rispetto a ciò che deve chiedere e controllare presso medici e ospedali, in modo da potersi assicurare la maggiore protezione e il maggior supporto possibile.

La denuncia si costruisce sia attraverso la testimonianza della vittima sia attraverso le parole di eventuali testimoni. In alcuni casi si rende necessario istruire la vittima circa la costruzione di una prova, portandola a conoscenza degli elementi maggiormente richiesti in sede legale e insegnandole comportamenti che possano creare testimonianza come, ad esempio, evitare di coprire i segni delle percosse in modo che siano maggiormente visibili agli altri.

La dipendenza affettiva dall'autore di reato provoca nella vittima una grande insicurezza per quanto riguarda l'attuazione di provvedimenti legali. A volte, questa insicurezza può portare anche al ritiro della denuncia/querela. Agli operatori è comunque altamente consigliabile conservare tutto il materiale inerente al caso, in modo tale da poterli utilizzare qualora ci sia un'accusa di sollecitazione alla denuncia o se la vittima decide di riprendere il percorso legale.

Recentemente sono state introdotte nel nostro sistema delle misure cautelari specifiche nell'ambito del maltrattamento, ovvero il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) e l'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) che, attraverso il comma 6, regola anche l'allontanamento d'urgenza previsto nei casi di flagranza.

Il divieto di avvicinamento segue l'allontanamento dalla casa familiare e impedisce all'aggressore di avvicinarsi entro un certo limite alla vittima, bambini e luoghi frequentati da questi. La particolarità di questa misura risiede nel fatto che la sua estensione segue la vittima nei suoi spostamenti.

Per quanto riguarda invece l'allontanamento, occorre specificare che quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare, la polizia giudiziaria può provvedere a una sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive 48 ore.

Infine ricordiamo che la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 estende l'ammonizione del questore anche ai casi di violenza domestica. L'ammonizione è uno strumento giuridico, di natura

amministrativa, che si concretizza con un "rimprovero" fatto dal questore affinché l'autore capisca il disvalore del suo comportamento. La particolarità di questo istituto risiede nella sua applicabilità, da parte della questura, anche senza esplicita richiesta da parte della vittima.

In sede civile la violenza domestica viene trattata dall'art. 342 bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari, il quale stabilisce che, in caso di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale dell'altro coniuge o convivente, il giudice può adottare una o più misure presenti nell'art 342 ter. Contenuto degli ordini di protezione.

Con l'art. 342 ter. Il giudice ordina all'autore la cessazione della condotta violenta e ne dispone l'allontanamento dalla casa familiare. Il giudice può altresì disporre l'intervento di servizi sociali o di un centro di mediazione familiare stabilendo, inoltre, la durata dell'ordine di protezione.

Occorre sempre tener presente che, spesso, la richiesta di misure cautelari da parte della vittima avviene durante una fase acuta che nella sua fase discendente può portare ad un ritiro dalla procedura a causa dell'eccessivo carico cognitivo e delle difficoltà psicologiche intrinseche al procedimento legale. Da qui emerge, nuovamente, l'importanza del supporto psicologico a queste persone e della professionalità ed empatia degli operatori del settore.

Accoglienza della denunciante presso un ufficio di polizia. Uso del SARA PLUS e della check-list E.V.A

Mauro Da Ronch

Delegato provinciale del SIULP di Treviso, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) afferma che, chi si occupa di violenza nelle relazioni affettive, deve dotarsi di competenze specifiche per l'utilizzo e l'efficace applicazione di metodologie per la valutazione del rischio.

La violenza domestica è un problema che riguarda l'intero tessuto sociale e non rimane quindi circoscritto al solo nucleo familiare. Nonostante l'influenza e l'importanza del fenomeno, si assiste troppo spesso a una mancata responsabilità per quanto riguarda la testimonianza da parte di terzi che può portare all'impossibilità di risoluzione del caso, lasciando la vittima priva di adeguati supporti e aiuti.

L'Organizzazione mondiale della sanità (2002) definisce la violenza come l'"uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciata o attuata, contro sé stessi, un'altra persona, un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo". Va inoltre tenuto in considerazione che, a livello statistico, Il Fundamental Right Association ha riscontrato che una donna su cinque subisce o subirà una qualche forma di violenza.

Alla luce di questi dati risulta cruciale che tutti gli operatori parlino lo stesso linguaggio. A questo fine sono state pensate checklist le quali, oltre a fornire un canale di comunicazione comune tra i vari operatori, permettono di indagare più in profondità quelle che, per troppo tempo, sono state considerate con troppa leggerezza "liti per futili motivi".

E.V.A. (checklist di Esame delle Violenze Agite) e I.S.A. (Increasing Self Awareness)

La checklist E.V.A. è specificamente studiata e preparata per l'intervento di polizia nei casi di lite in famiglia e permette di lasciare una traccia obiettiva dell'intervento, utile per la tutela della presunta vittima e del presunto autore.

La checklist in questione viene somministrata dall'agente sul luogo dell'accaduto, e prevede che questo verifichi in modo oggettivo le risposte date accertandosi personalmente di chi ci sia in casa, senza affidarsi unicamente a quanto riferito dai presenti, ascoltando singolarmente le parti in modo da evitare bias dovuti alla presenza di uno o dell'altro e verificando l'eventuale presenza di bambini accertandosi, se presenti, delle loro condizioni.

Nei casi di violenza la vittima viene invitata a recarsi presso il pronto soccorso (anche in assenza di lesioni tali da richiedere un intervento tempestivo) per farsi refertare e a sporgere querela-

denuncia nei casi in cui non si proceda d'ufficio. La vittima deve essere messa in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio.

Questa prassi è finalizzata sia alla tutela della vittima nel qui ed ora, sia alla creazione di un precedente nel caso in cui la violenza si ripeta.

Oltre alla presunta vittima e al presunto autore, risulta indispensabile identificare nell'immediato potenziali testimoni, in modo da avere una visione più ampia dell'accaduto. Per quanto riguarda la testimonianza dei figli minorenni non conviene ascoltarli in loco, in quanto la presenza dei genitori potrebbe influenzarli. Per la testimonianza del minore si rimanda a luoghi e procedure appositamente ideati e si ricorda che, nel caso di minori infraquattordicenni, questi verranno interrogati solo se assolutamente necessario.

La forza delle checklist come E.V.A. è quella di rimanere in banca dati SDI (banca dati di polizia), permettendo di tener traccia dell'accaduto e dell'evoluzione della situazione. Quindi, nel caso di un'eventuale attività d'indagine prodromica di un processo, la checklist diventa un ottimo strumento a tutela della presunta vittima, degli eventuali minori coinvolti (vittime dirette o indirette) e del presunto autore.

Nei casi di violenza la professionalità degli operatori, sia di pattuglia che in ufficio denuncia, risulta essere di grande importanza in quanto un pessimo inizio, caratterizzato da scarsa professionalità e scarsa empatia del personale, potrebbe portare ad una mancata denuncia o a una denuncia parziale. Va inoltre tenuto presente che quando una donna trova il coraggio di rivolgersi alla polizia è perché la situazione è arrivata a un punto di rischio elevato per la sua incolumità e/o per quella dei figli dunque una mancata denuncia potrebbe portare a gravi conseguenze.

In questi casi la checklist E.V.A. informa l'operatore in ufficio denunce di quanto rilevato dai colleghi della pattuglia, permettendogli una maggiore precisione nella stesura del verbale e di confrontare quanto riportato dalla presunta vittima con quanto scritto in banca dati, evitando così denunce parziali o false.

A questo punto della raccolta della testimonianza subentra la checklist I.S.A. (Increasing Self Awareness), un questionario per l'autovalutazione del rischio utilizzabile senza formazione, gratuito e compilabile online all'indirizzo www.sara-cesvis.org. Questo strumento ha solo valore orientativo, aiuta la vittima a capire se nella relazione ci sono segnali di rischio effettivo e, nel caso abbia subito violenza, permette di prevederne il rischio di recidiva.

SARA-S (Spousal Assault Risk Assessment)

Il SARA-S è uno strumento per la valutazione del rischio di recidiva e serve per identificare alcune caratteristiche del presunto reo e della vittima nei casi di maltrattamento all'interno della coppia.

Lo strumento viene compilato da operatori adeguatamente formati dopo aver raccolto il maggior numero di informazioni dalla vittima e da altre fonti alla luce di un lavoro multidisciplinare tra le forze dell'ordine e i Centri Antiviolenza. Ad ogni modo il SARA-S non va a sostituirsi alle prove raccolte durante le indagini e non rappresenta una scala clinica con finalità diagnostiche.

Il SARA-S analizza diversi fattori, tra cui la presenza di violenze fisiche, minacce o ideazione di violenza, escalation della violenza e/o delle minacce, eventuali violazioni di misure cautelari, precedenti penali, abuso di sostanze e la presenza di disturbi mentali. Nella checklist è inoltre presente una sezione volta a indagare la vulnerabilità della vittima attraverso l'analisi della sua condotta, dei segnali di paura, scarsa sicurezza ed eventuali problemi di salute fisica.

Infine il SARA-S permette di valutare se i bambini hanno assistito alla violenza e se hanno subito qualche forma di abuso.

Un corretto utilizzo di questi strumenti può diventare garanzia per la vittima di reato, garantendo l'attivazione di una rete di protezione e per l'accusato, proteggendolo dal pericolo di false accuse.

La messa in atto di un intervento ben strutturato e un sapiente utilizzo dei mezzi a disposizione permette l'attivazione di una rete multidisciplinare di operatori secondo linee guida e protocolli condivisi, fornendo una garanzia per le parti implicate.

Trattamento e riconoscimento della violenza in famiglia nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli,

Annalisa Panetta

Avvocato, Foro di Padova

Premessa

I termini “violenza in famiglia” e “maltrattamento o abuso sul minore” sembra non siano presenti nel codice civile. Il termine violenza dell’indica analitico rimanda solo alla disciplina contrattuale o ai diritti reali così come in relazione ai minori si fa riferimento al concetto ampio di “pregiudizio”. Questo è un dato da prendere in considerazione quando si discute di riconoscimento della violenza nei procedimenti di separazione e divorzio.

Dove non c’è una parola manca il concetto sotteso a quella parola.

Questa carenza linguistica si riverbera nell’idea, purtroppo diffusa, che la violenza non appartenga al diritto di famiglia in sede civile, ma solo al diritto penale con l’effetto, spesso drammatico, di un mancato riconoscimento della violenza nei procedimenti di separazione e divorzio.

Procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

È opportuno fare un brevissimo richiamo agli istituti della separazione e del divorzio: con la separazione non si pone fine al rapporto matrimoniale, ma se ne sospendono gli effetti. Si tratta quindi di una situazione concepita dal legislatore come temporanea in cui gli sposi mantengono la qualità di coniugi, ma per i quali cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà. All’atto pratico finché una persona è separata non si può risposare, non ha lo status di libero. Con il divorzio regolato dalla legge n.898 del 1970 e poi da successive modifiche, s’intende invece la fase successiva alla separazione che prevede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, dopodiché il soggetto riacquista lo Status di persona libera e si può risposare.

I procedimenti di separazione e divorzio sono simili e possono attuarsi con diversi strumenti giuridici ora ampliati dal la legge 162/2014.

- 1) In via giudiziale contenziosa, cioè la contrapposizione tra le due parti in conflitto con il giudice che decide;
- 2) Soluzioni di tipo non contenzioso ove si giunge ad un accordo mediante pratiche collaborative: il ricorso congiunto (si attiva il Giudice che dovrà solo omologare gli accordi raggiunti) oppure la negoziazione assistita che consiste in un accordo raggiunto attraverso l’assistenza di due

avvocati che viene formalizzato e sottoscritto dalle parti direttamente davanti agli avvocati, senza ricorso al Tribunale (vi è solo un provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica).

La negoziazione assistita è un'alternativa stragiudiziale alla tradizionale modalità di risoluzione dei conflitti (ricorso al giudice), mediante la delega agli avvocati della gestione delle controversie ove dal riconoscimento delle parti di una difficoltà di comunicazione e relazione si giunge alla risoluzione del conflitto attraverso la composizione (mediata) delle diverse richieste delle parti.

Nel caso di maltrattamenti in famiglia o di condotto abusanti o violente (nelle sue varie manifestazioni) di un partner sull'altro, la composizione mediata non può avere spazio (né riesce), perché non è possibile trattare con il maltrattante, non si può arrivare ad un accordo.

Molto spesso in presenza di un partner anche solo prevaricatore l'avvocato tenta di trovare una soluzione concordata che però il più delle volte non riesce a raggiungere.

In questi casi ci si rivolge al Giudice mediante la procedura contenziosa. Tutto ciò tuttavia, con un grave limite: in nessun altro ramo del diritto la sfera dell'imponderabilità e dell'imprevedibilità in ordine agli esiti del giudizio è così elevata come nel diritto di famiglia e ciò, da un lato, perché si ritiene che il diritto di famiglia si occupi questioni appunto "di famiglia" e pertanto rette da un sentire di comune "buon senso" e dall'altro perché, soprattutto nelle separazioni/divorzi con un livello di conflitto elevato, entrano in gioco diverse figure professionali (oltre ad avvocati e giudici, psicologi, assistenti sociali, educatori, consulenti genitoriali, pedagogisti....) ciascuna con un proprio linguaggio che troppo spesso – in assenza di una cultura ed un'educazione al confronto interdisciplinare- viene interpretato in modo diverso in relazione alle peculiarità di ciascuna figura professionale lasciando lo spazio a fraintendimenti nella comunicazione.

Nelle separazioni, al di là delle ripercussioni e dei livelli di sofferenza degli adulti coinvolti, chi ne risente maggiormente sono i figli che nel disgregarsi di una famiglia rispetto alla quale ciascuno di essi ha un proprio peculiare vissuto vengono posti ai margini delle decisioni altrui.

Il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013 n.154

Tale provvedimento normativo rappresenta una rivoluzione epocale nella concezione dei rapporti genitori-figli che tuttavia ancora è ben lontana dall'aver mutato la cultura ed il sentire comune.

Con tale "pacchetto" di norme si è introdotto innanzitutto il principio dell'unicità di trattamento e considerazione dello stato di figlio senza differenziazione tra figli nati al di fuori del matrimonio e figli nati all'interno del matrimonio con la conseguente eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme che differenziavano i figli "legittimi" e ai figli "naturali" ed il conseguente utilizzo del termine "figlio".

Si è sostituito alla tradizionale espressione proveniente dall'epoca romana "potestà genitoriale", la diversa "responsabilità genitoriale" che ha determinato, nella concezione secondo il legislatore, un diverso modo di concepire i rapporti genitori-figli. La potestà genitoriale dal latino *potestas* è una *facultas agendi*, ossia il potere agire e modificare una sfera giuridica altrui finalizzata alla

tutela di un interesse che non è quello del titolare del potere stesso: il genitore decide per il figlio perché è il genitore a valutare il suo interesse. Alla potestà corrisponde una situazione di soggezione. La responsabilità genitoriale dal latino *respondeo* significa invece rispondere delle proprie azioni rispetto ad un'altra persona con l'effetto che, rispetto al genitore, la posizione del figlio si pone in termini di diritto soggettivo;

Accanto alle varie modifiche della disciplina dei rapporti tra genitori e figli (in primis la previsione dell'art. 315 bis del codice civile che aggiunge il diritto dei figli ad essere assistiti moralmente, che specifica il diritto al rispetto delle aspirazioni ed inclinazioni ed il diritto ad essere ascoltati) è stato modificato l'art. 38 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, con la conseguente redistribuzione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni ed un ampliamento delle competenze del primo in tema di filiazione.

Tale cambio di giurisdizione ha portato a mutamenti nelle modalità della gestione dei conflitti familiari in sede giudiziale, in cui sono presenti figli minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni era infatti preposto a decidere in ordine ad istituti quali la decadenza della potestà genitoriale ex art. 330 c.c. (quando il genitore viola o trascura i doveri relativi alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio - il giudice può disporre l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l'allontanamento del genitore che maltratta o abusa del minore); ovvero il cosiddetto affievolimento della potestà genitoriale ex art.333 c.c., quando la condotta del genitore non determina un pregiudizio nel minore ma tuttavia lo espone a tale pregiudizio. In tal caso il Giudice adotta i provvedimenti definiti con formula ampia "opportuni" vale a dire una serie di provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale senza tuttavia eliderla.

Tali provvedimenti facevano parte del retaggio culturale del Tribunale per i Minorenni dove i giudici erano tradizionalmente abituati a giudicare in un'ottica paidocentrica in relazione alla quale, ad esempio, era la regola procedere all'ascolto del minore personalmente con l'ausilio di esperti.

Con la riforma sopra menzionata, la competenza a decidere in tema di responsabilità genitoriale si è spostata al Tribunale Ordinario sempre per i giudizi di separazione divorzio e affidamento prole nata al di fuori del matrimonio. Si badi che tali procedimenti vengono gestiti da un unico giudice fino alla decisione finale pronunciata dal Collegio.

Per quanto nei tribunali si stia creando una specializzazione con la previsione di sezioni di diritto familiare, è tuttavia un dato di realtà che i giudici debbano cambiare funzione dopo un certo numero di anni e pertanto non è raro vedere un Giudice che fino al giorno prima si trovava nella sezione specializzata in impresa, il giorno seguente si trovi a gestire il Diritto di famiglia, con tutte le conseguenze ad esso connesse soprattutto in relazione ai minori di età.

L'ambito in cui in sede civile i minori sono meno tutelati è quando si tratta di riconoscere la violenza.

Il riconoscimento della violenza.

Sul piano normativo sono previsti strumenti di tutela a fronte di condotte abusanti di un partner sull'altro ovvero rispetto ai figli.

Agli articoli 342 bis e ter del codice civile disciplinano gli di protezione contro gli abusi familiari. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno dei seguenti provvedimenti:

- cessazione della condotta e allontanamento della casa familiare;
- ove occorra può imporre di non avvicinarsi alla persona che ha subito pregiudizi a causa di maltrattamenti o violenze fisiche ed eventualmente imporre un divieto di avvicinamento o luoghi da lui frequentati.

Se in linea teorica tale strumento poteva apparire come una tappa importante nella prevenzione degli abusi familiari ed un riconoscimento con conseguente sanzione di condotte violente anche in sede civile, invero tali rimedi hanno in concreto un'applicazione limitata.

Innanzitutto perché sovente, quando la vittima di abusi ha iniziato una causa di separazione, o si è già allontanata dalla casa familiare - perché chi ha subito dei maltrattamenti difficilmente resta nella casa con il partner abusante - oppure, se vi rimane, è perché è già iniziato un procedimento penale e sono già state adottate analoghe misure cautelari in sede penale.

In secondo luogo, i tempi della giustizia civile, notoriamente più lunghi, non consentono una tutela immediata ed efficace.

Inoltre, quando una donna si rivolge ad un avvocato per avviare una causa di separazione che inizia con una lettera alla controparte, può accadere che le violenze si scoprono solo in un momento successivo nel corso dei colloqui tra avvocato ed assistito, magari a causa già introdotta.

In tal caso l'iter giudiziario diventa molto più complesso proprio perché non si ottiene un riconoscimento immediato dei presupposti per gli ordini di protezione in materia di abusi familiari.

Nella mia esperienza ho potuto notare che la difficoltà nel riconoscere la violenza sia una criticità diffusa, soprattutto quando si è in presenza di donne con un livello culturale elevato: molto spesso in tali casi la sussistenza della violenza viene negata in quanto manca l'elemento dell'isolamento sociale: spesso lavorano, hanno una vita integrata e quindi hanno una sorta di negazione della violenza.

Come viene valutata la violenza?

Nel nostro ordinamento vi sono norme che fanno riferimento al pregiudizio anche dei figli oltre che del coniuge, derivanti dalla violazione dell'integrità fisica e morale, ma di violenza non si parla. Comunque, trovandoci nell'alveo del diritto civile e non essendoci il divieto di analogia, possiamo avvalerci di quelle norme contenute in trattati e convenzioni internazionali, che per la Costituzione sono vincolanti

È il caso della Convenzione sulla prevenzione e lotta della violenza nei confronti delle donne e di genere, conosciuta come Convenzione di Istanbul, ratificata con legge di autorizzazione del 2013.

All' art. 3 lett. B la Convenzione viene posta la distinzione tra violenza nei confronti delle donne come esplicazione della violenza di genere e la violenza domestica: sono tutti gli atti, anche uno solo (non come nel diritto penale che richiede una continuità, abitudine, una reiterazione della condotta) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o nel nucleo familiare tra coniugi attuali o ex o partner indipendentemente dal fatto che l'autore della violenza condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

È una definizione di violenza che nel diritto civile potrebbe e dovrebbe essere utilizzata ma che di fatto non mi è mai capitato di trovare richiamata dai giudici che spesso finiscono per disapplicare le norme sovranazionali.

Sempre nella Convenzione di Istanbul, all'art.31 comma 2, si parla di custodia dei figli e diritti di visita: le parti - cioè gli Stati aderenti alla Convenzione - devono adottare tutte le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nel momento di determinare il diritto di custodia di visita dei figli siano presi in considerazione gli episodi di violenza. Gli Stati devono garantire che l'esercizio dei diritti di visita di custodia dei figli non compromettano i diritti di sicurezza della vittima o dei bambini.

L'art. 33 parla di violenza psicologica e la definisce come un comportamento intenzionale che mira a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione e con le minacce (non si richiede che il danno ci sia).

L'art 34 tratta degli atti persecutori (stalking): si penalizza un comportamento intenzionale e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona portandola a temere per la propria incolumità.

L'art. 48 prevede il divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie in caso di violenza intrafamiliare: le parti (Stati) adottano le misure legislative di altro tipo destinate a vietare metodi alternativi di risoluzione dei conflitti tra cui la mediazione e la conciliazione per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione cioè tutte le forme di violenza domestica, quindi anche per un solo atto di violenza.

Nel Codice civile e nelle norme internazionali, pertanto sono previsti tutti gli strumenti a garanzia dei soggetti che subiscono violenza ma, per altra via, non come strumenti diretti ma come interpretazione delle norme che individuano quali sono i doveri tra i coniugi (obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale) e i doveri tra i genitori.

Per quanto riguarda l'ambito dell'assistenza morale la Corte di Cassazione ha riconosciuto la famiglia come una formazione sociale al pari delle altre, quindi non è ammesso all'interno di questa neanche un singolo atto di violenza fisica, perché va a ledere quei diritti dell'integrità della persona e della dignità personale che sono diritti costituzionalmente garantiti e la cui violazione non può essere in nessun caso accettata.

Nell'ambito dei rapporti tra coniugi questo comportamento dà luogo a quello che viene chiamato addebito di separazione e ci sono delle conseguenze di tipo giuridico come la perdita dei diritti a succedere, alla perdita dell'assegno di mantenimento come sanzione endoprocedurale di un comportamento che violi i doveri di coppia coniugata.

Sempre con la riforma del 2013 si è dato un volto nuovo a quello che è “l'ascolto del minore”. L'art.315 bis recita: il figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel rispetto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli. Al comma 3 dello stesso articolo è previsto che il figlio minore che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento (capacità di comprendere la portata delle proprie decisioni e di comprendere l'argomento di cui si sta parlando) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano. L'ascolto del minore è d'obbligo quindi nelle questioni che attengono all'affidamento dei minori e di tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati dei provvedimenti che lo riguardano. Anche le norme procedurali degli art. 336 e 336 bis c.c. prevedono che detto ascolto sia obbligatorio nei procedimenti concernenti l'affido dei figli.

Ogni comportamento violento, anche un solo atto di violenza va a violare sia i doveri coniugali sia doveri nei confronti dei figli, quanto meno sotto il piano dell'assistenza morale e del rispetto al diritto dell'ascolto del minore.

Tuttavia nelle aule di Tribunale in sede civile, raramente i comportamenti violenti, abusanti, prevaricatori e minatori vengono riconosciuti e valutati e ciò per alcune ragioni

- si utilizza il “buon senso” che spesso è quello del giudice, dell'assistente sociale o altro e non il diritto;

- il genitore “abusante/violento” utilizza tutti gli strumenti giudiziali che ha a disposizione per continuare a perseguitare l'ex coniuge, caso in cui e normalmente il terreno di scontro diventa l'affidamento dei figli.

C'è inoltre un limite tecnico nel processo civile: la parola della parte non vale nulla, essa non ha nessuna voce in capitolo, mentre nel processo penale la persona offesa può testimoniare ed anzi è la prima che viene chiamata e la sua testimonianza ha valore al pari degli altri testimoni. Quindi nel processo civile la parte lesa che vuole dimostrare maltrattamenti e abusi lo deve fare attraverso testimoni i quali tendono spesso a non esporsi.

Un grande limite al riconoscimento della violenza in famiglia è dato dall'abuso del fenomeno dell'alienazione genitoriale (fenomeno raro molto complesso che richiede indagini tecniche approfondite) e che, a torto, viene ritenuta sussistente per il solo fatto che un minore rifiuta di vedere o ha gravi difficoltà nell'incontrare un genitore. Troppo spesso, a fronte di una casistica molto bassa di alienazione genitoriale, tale fenomeno viene strumentalizzato da padri maltrattanti (e da avvocati senza scrupoli) nelle aule di tribunale al solo scopo di screditare le mogli che in sede di separazione richiedono protezione per i figli che si rifiutano di vedere il padre. In questo modo si prolunga in sede giudiziaria quella condotta abusante mantenuta nel rapporto di convivenza. Nelle madri si crea diffidenza da parte di tecnici ed operatori che intervengono a vario titolo nella vicenda processuale e così le donne passano dalla violenza in famiglia alla violenza istituzionale.

È necessario allora porre l'attenzione su un fatto: quando un minore rifiuta di andare con l'altro genitore bisogna comprenderne le ragioni con un'indagine seria ed approfondita.

Basterebbe porsi una domanda: il minore che rifiuta di vedere un genitore, è convinto che sia "cattivo" per proprio convincimento o perché magari lo ha visto effettivamente comportarsi in modo "cattivo"?

Di solito in questi casi, il giudice che nota tale situazione delega tale accertamento, almeno nella fase prodromica, ai servizi sociali con tutte le conseguenze del caso.

Affido condiviso.

Si parla di affido condiviso, ma si parla anche di tempi di permanenza del minore dal genitore, due concetti giuridici diversi.

Secondo la legge all'art. 337 ter il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori di ricevere cure ed educazione, istruzione e realizzare le finalità indicate nei procedimenti art. 337 bis.

Questa norma è stata però interpretata nelle aule di tribunale, come il diritto alla bigenitorialità cioè come il diritto del genitore ad avere i figli e non come il diritto del figlio a avere un genitore. Nessuna norma di diritto civile, invero, stabilisce quanto il minore deve stare con un genitore o l'altro, questo perché il criterio dovrebbe essere l'interesse superiore del minore.

Nelle aule di tribunale o si afferma che il minore ha diritto ad avere due genitori e se c'è un genitore maltrattante non importa.

Ma il codice civile non dice questo né li autorizza.

Si tratta dunque di interpretazioni dettate a volte più da mode e correnti di pensiero dilaganti che di reale applicazione delle norme giuridiche.

Altre ipotesi di tutela.

Il codice civile prevede altre ipotesi di tutela in caso di violenza, sempre attraverso il filtro della valutazione dell'interesse del minore o dell'assenza di pregiudizio.

Si ha decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), adottabile dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei poteri con grave pregiudizio sui minorenni. La decadenza comporta che quel genitore perda ogni diritto (non i doveri) di esercitare la responsabilità sul minore. Non può prendere nessuna decisione, che dovrebbe spettare all'altro genitore, anche se spesso non è così. La decadenza della potestà invero è poco usata nelle ipotesi di violenza intrafamiliare a carico del genitore abusante nei confronti dell'altro genitore, sulla errata convinzione che il genitore che maltratta l'altro genitore può comunque essere un buon genitore....negando tutta la letteratura psicologica in materia della trasmissione intergenerazionale della violenza.

Invero la decadenza viene ampiamente utilizzata nelle ipotesi di esasperata conflittualità genitoriale che spesso in realtà nasconde essa stessa la violenza intrafamiliare non riconosciuta a causa di una errata e superficiale interpretazione delle parole litigio e conflitto.

Tale confusione terminologica e concettuale determina grossi limiti all'applicazione degli strumenti che il diritto civile appresta a tutela delle vittime di violenza.

Esiste poi l'affievolimento di potestà (art. 333 c.c.), che consiste nella compressione di alcuni poteri o meglio di facoltà dei genitori riguardo la cura e l'educazione dei figli, applicabile quando la condotta del genitore sia potenzialmente pregiudizievole o comunque sfavorevole all'interesse dei figli.

In caso di violenza nella famiglia questo strumento non viene mai applicato perché per quanto detto sopra la violenza difficilmente viene riconosciuta.

Infatti nei casi di violenza capita spesso che se la donna non riesce a ribellarsi in tempo, soprattutto i figli maschi, diventino essi stessi abusanti nei confronti della madre perché scoprono che quello è un metodo vincente: loro sono dovuti sopravvivere e sono sopravvissuti.

Il diritto civile riconosce anche l'affido esclusivo, che prevede che la responsabilità genitoriale viene affidata in via esclusiva a uno solo dei genitori. Anche qui la legge è chiara: l'affidamento esclusivo si applica quando l'affidamento ad entrambi i genitori è contrario all'interesse del figlio.

Tuttavia questo tipo di affido non si vede quasi mai applicato in aula di tribunale anche in presenza di un genitore decisamente inidoneo.

In caso di maltrattamenti può essere, infine, utilizzato l'affidamento ai servizi sociali, uno strumento che nasce nel 1934 con Mussolini, rivisto nel '53.

Alla sua nascita aveva una funzione di rieducazione della devianza dei ragazzi che adottavano comportamenti dannosi, ed erano perciò affidati ai servizi intesi come sistema para-penale-punitivo.

Ora da quando i giudici civili hanno il potere di adottare anche i provvedimenti di potestà ed i cosiddetti "provvedimenti opportuni" nell'interesse dei minori, molto spesso utilizzano lo strumento dell'affido al servizio con l'effetto che in caso di violenza, la donna o i minori che già hanno dovuto sopportare in famiglia livelli di sofferenza elevati, vengono limitati nella loro capacità di autodeterminazione con effetti disastrosi sia per le madri che per i figli.

Quando la violenza domestica si nasconde nelle trame della c.d. alienazione parentale: i risvolti nella valutazione e nel trattamento

Monica Cielo

Psicologa psicoterapeuta

Il nostro pensiero muove da una questione: Il triangolo edipico.

Si tratta della relazione per eccellenza, e di una simbologia altamente riconoscibile dal cervello umano il cui meccanismo, leggibile in senso transculturale, si attiva verticalmente: un accompagnamento alla crescita da parte della madre, che presenta il piccolo al padre. Il valore intrinseco a tale simbolo e meccanismo trova nella logica psicodinamica, freudiana e oltre, il sostegno per il figlio nella ricerca di un'identificazione di genere ed anche nel dare senso alla relazione della coppia, ovvero perché lui nasce ed esiste. Il superamento della Triangolazione è la propulsione alla crescita.

La forma vieppiù ingravescente e insidiosa di questo triangolo trova espressione in condotte che vengono definite con: **PAS, Alienazione Parentale, Conflitto di Lealtà.**

I fenomeni che individuano tali definizioni vedono modalità aggressive esplicite o indirette all'interno della relazione familiare: si passa dalla squalifica e si giunge alla denigrazione, si raggiunge l'isolamento sino all'esclusione e nelle forme più gravi appare la volontà di annientamento.

È noto che per la medicina il concetto di sindrome corrisponde a un quadro organizzato e ben definito di sintomi, che si presentano con determinate caratteristiche e con una determinata cadenza. È per questo che nel dire della Sindrome da alienazione Parentale (Pas) si apre un intenso dibattito diagnostico e forense: Gardner R. (1985) indica come figli minori siano coinvolti tanto in contesti conflittuali di separazione/divorzio dei genitori, quanto in contesti di presunta violenza intradomestica. Ma nel DSM V non si vede riconosciuto il quadro clinico.

In ambito giuridico, proprio per i danni relativi e conseguenti alla violenza estrinsecata nel fenomeno, si stanno definendo linee guida e un codice di linguaggio comune. Tant'è vero che nelle relazioni peritali si può spesso leggere indistintamente di alienazione parentale, di conflitto di lealtà, di PAS, senza precisazioni in merito al grado di pervasività, sino a far apparire il fenomeno come cosa vaga o "naturale" per la situazione. Svariate CTU(Consulenze tecniche d'Ufficio) parlano di conflitto di lealtà nel dire circa quel tipo di alleanza che si crea tra il bambino e il genitore che in prevalenza se ne occupa. Sono dell'avviso che si incorra nel rischio di trascurare e/o mal interpretare il fatto che il piccolo abbia una necessità fisiologica: quella di creare una base sicura, che con ogni forza egli cerca e cercherà di preservare.

In questo pensare, ci si rifà a Bowlby (1988), che sostiene come l'attaccamento per un sano sviluppo evolutivo del bambino necessiti di una base sicura. Accade così che il bambino che abbia riconosciuto in uno dei due genitori l'elemento di sicurezza gli si affidi con maggiore certezza, rispetto a quella base che gli dimostra alternanza, intermittenza, incostanza.

È a questo punto che si apre il circuito per il quale il conflitto di lealtà diviene un fenomeno spesso presente nella comunicazione familiare, ma incrementato, sino all'alienazione, là dove le relazioni siano distorte. Il/i figlio/i /minore/i oggetto di possesso con l'intenzionalità da parte di uno dei due genitori di ottenere l'esclusiva dell'affetto e sull'altro genitore. In tale sistema relazionale e comunicativo il figlio/ minore non parla più di sé, ma di ciò che diviene per l'uno o l'altro degli estremi del triangolo. Si ricorda quanto già detto dai Relatori che mi hanno preceduto e la tossicità di tale dinamica.

È proprio all'interno dell'Alienazione Parentale che possiamo intravedere la violenza psicologica farsi spazio in senso nosografico quando cominciamo a parlare di :

- **gaslighting**: forma pervasiva di discredito nei riguardi di uno dei due partner o bi-facciale. È una dinamica all'interno della coppia, nella quale potrebbe essere inserito il minore, che avrà come scopo attribuire l'insufficienza, l'incapacità, l'inettitudine, il discredito in modo tale da affievolire sempre più la capacità dei singoli di pensare se stessi. Obiettivo finale è ridurre l'altro in dipendenza e in relazione di esclusività. Gli affetti in gioco possono essere manipolati a tal punto da risultare ambivalenti o opposti tra manifestazione e intenzione.

- **sindrome della madre malevola**: è ciò che avviene nella testa della donna tradita, il più delle volte narcisisticamente offesa, la quale non si sente più capace di avere potere sul proprio maschio se non utilizzando e manipolando il figlio in maniera devastante. Ad Esempio: una madre che porta il bambino nella famiglia che il padre ha ricostruito, lasciandogli un orsetto nello zainetto e dandogli una consegna ben specifica: *“Quando ti addormenti pensa che è la mamma che ti accarezza, pensa che è la mamma che ti sta vicino, non ti preoccupare io sono sempre con te”*. Ecco, questa è una tipica comunicazione nella quale non esistono per il piccolo momenti di distanza creativa, autonomizzazione e viene “giocato” nella metacomunicazione il vissuto dell'abbandono.

- **violenza assistita**: stiamo parlando di minori che “triangolati” in maniera errata nella relazione di coppia ne patiscono le conseguenze in modo più o meno diretto: vedendo esiti delle azioni o udendo i segnali dell'azione aggressiva, sino addirittura ad esserne fisicamente travolti.

Sono del parere che il C.L. (Conflitto Lealtà) possa essere inteso come un sintomo-segnale, che l'A.P. (Alienazione Parentale) comprenda un'organizzazione delle pulsioni aggressive nel triangolo edipico e che in presenza di disturbi di personalità soggiacenti ai genitori la contesa divenga patologica nell'espressione dell'azione lesiva. Per questo mi rifarei alla Dark Triade³ per una lettura del fenomeno in senso psicopatologico. In tal guisa il circuito vedrebbe l'azione a

³ Delroy L Paulhus e Kevin M Williams, The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy, in Journal of Research in Personality, vol. 36, n° 6, December 2002, pp. 556–563,

partire dalla base “*Macchiavellismo*” (manipolazione, egocentrismo, sfruttamento), verso il “*Narcisismo*” (Grandiosità, egosintonia, anaffettività), per convergere, nel più grave dei casi, nella “*Psicopatia*” (comportamenti antisociali: impulsività, egoismo, amoralità, assenza d’empatia, inganno).

L’analisi del circuito della sofferenza soggiacente al sistema triangolato si può riassumere nella seguente tabella:

	Paradigmi per l’Aggressività	Attivatori della Sofferenza	Paure	Manifestazioni	Difese Aggredito Da:	Difese Aggressore
MACCHIAVELLISMO	Egocentrismo	Tradimento	Perdita di Possibilità	Frustrazioni	Somatizzazione	Ritiro/Isolamento
NARCISISMO	Dominanza	Separazione	Perdita di Omeostasi	Depressione	Dipendenza	Negazione
PSICOPATIA	Possesso	Abbandono	Perdita di Identità	Rabbia	Fuga	Dissociazione

Nella pratica il perito è chiamato a considerare le dinamiche all’interno della relazione triadica (padre, madre, figlio).

Ma qual’è l’obiettivo di un CTU? Recuperare le relazioni, favorirle, educare o rieducare, oppure illustrare e basta?

Riprendendo quanto già considerato nell’intervento dei relatori precedenti si tratta di competenze psicologiche, che esulano da quella che è la richiesta di un magistrato. Purtroppo, è complesso da gestire il semplice “illustrare”, qualora l’A.P. sia presente. Infatti, sino a quando non si sia esaurita la carica aggressiva si può continuare ad illustrare!

La CTU diventa lunga, ma funge anche da contenitore, da teatro all’interno del quale spesso e volentieri anche le parti coinvolte, compresi i periti, finiscono per essere travolti. Ciò accade quando le relazioni in valutazione abbiano pregressi o continui aspetti/episodi di violenza esplicita, oppure dimostrino un aggravamento del contendere le Verità o i figli. È in quest’eventualità che “illustrare” finisce per divenire una difesa delegante per i periti stessi. Si potrebbe dire: “Io perito fotografo la situazione, magistrato vedetela tu”.

Tali situazioni rendono oneroso creare una sinergia sufficiente alla realizzazione di progetti personalizzati, comunque riferibili a specifici parametri di inquadramento e intervento. La proposizione di percorsi sufficienti ad una evoluzione dei minori invischiati nei conflitti genitoriali dovrebbe diviene il fulcro della restituzione alla Magistratura, che con i debiti criteri civilistici o penalistici del caso, indicherebbe il necessario per la corretta condotta. Questo concetto verrà poi ripreso nelle proposte conclusive.

Quando ci si trova in situazioni summenzionate si va ad operare senza mai prescindere dal fatto che il comportamento e il linguaggio violento sono una scelta di relazione. In sede di valutazione è dunque fondamentale osservare come si parlano le parti, ottenendo un parametro per la personalità soggiacente ciascuno degli interlocutori.

Nel processo di maltrattamento c'è una doppia faccia: da una parte un soggetto potrebbe esprimere aggressività come una scelta o uno stile; dall'altra vi sono processi contrari, ovvero allo stesso soggetto è stato sempre attribuito un ruolo di maltrattante (come fa, ad es., la "madre malevola"), con il quale si identifica perpetuandolo. Questo apre la finestra sull'ambito psicopatologico, che assume spesso connotati deresponsabilizzanti: il soggetto definito maltrattante può prenderne atto e non assumere provvedimenti che l'aiutino nel processo di cambiamento e nella rivalutazione del danno.

L'aggravante e la valutazione in ambito penale debbono tener presente che:

1. il tasso di recidive non è alto quando si parli di atti gravemente violenti;
2. la continuità e l'eterogeneità amplificano il rischio di ricadute;
3. la presenza di psicopatologia nelle relazioni familiari amplifica di quattro volte la recidiva.

Inoltre, parlando di temi aggressivi ed alienanti l'elemento sessuale gioca un ruolo considerevole: la violenza sessuale intrafamiliare è strumento relazionale tra persecutore e perseguitato. La perdita dell'Oggetto di Piacere e del governo dello stesso diventa un indice predittivo dell'evoluzione del comportamento della coppia, ma anche del singolo.

Tornando alla pratica della valutazione del conflitto, in sede peritale civile, e alla qualità del rapporto di affidamento del minore va analizzato il grado di efficacia della *capacità genitoriale*. Per questa competenza vengono viepiù promossi corsi già prima del momento concepimento, così da consentire la rappresentazione della responsabilità e degli strumenti atti a diventare custodi di una creatura, che potrà mutuare condotte significative quando sarà a sua volta genitore.

Ma attenzione: nelle consegne peritali per la valutazione del miglior sistema di affidamento ci si ferma spesso a questo punto! Un elemento decisivo sarebbe il tema della *coniugalità*, cioè come i genitori stanno insieme, un aspetto che viene lasciato al buon senso e alla preparazione dei consulenti. In vero si tratta del nodo della relazione, all'interno del quale si è inserito e si trova il bambino.

Rientriamo così e nuovamente nella triangolazione vissuta da un minore, nella quale purtroppo si inseriscono, spesso non VISIBILI, comportamenti e abitudini educative che squalificano, disprezzano fino ad annientare. Ecco perché parlare di **A.P.** è estremamente forviante quando siamo in un contesto di **Conflitto di Lealtà**, poiché si rischia di rendere astratto ciò che nella vita quotidiana è comune.

Per sintetizzare, quando andiamo a valutare l'alienazione genitoriale ed il conflitto di lealtà veniamo a contatto con una pedagogia fallimentare, per cui il bambino è in una condizione di *indecidibilità*: vede la violenza, ma ha bisogno di protezione; cerca tutela ma non sa dove trovarla e da chi. Qualsiasi risposta il bambino possa dare alla domanda posta dal genitore potrebbe essere sbagliata a priori, per la natura della comunicazione alienante: paradossale, ambigua fino al *double bind*.

Nei casi di Alienazione Parentale andiamo a vedere una Genitorialità compromessa e caratterizzata da indifferenza generativa; da una fuga dalla responsabilità; da una distrazione ego-centrata sui bisogni razionalizzati di uno o dell'altra; da una comunicazione egosintonica con uso del minore per esportare un bisogno sull'altro genitore; soprattutto caratterizzata da un'anaffettività ovvero incapacità ad arricchire, trasferendo emozioni, ed un'incapacità all'ascolto attivo delle emozioni del minore.

L'A.P. non è altro che il fenomeno peggiore di un processo di *de-familiarizzazione*: la famiglia non è più una nicchia, né ecologica né psicologica. La nostra è una società malata! In essa si annulla il riconoscimento del Diritto alle Relazioni: Solidarietà, Assistenza, Integrazione e Reciprocità.

La pedagogia fallimentare di cui sopra, infatti, non insegna ai bambini tali pilastri relazionali, ma incentra il modelling del minore su un *diritto egocentrato*, assistito e coperto eticamente da due diritti inalienabili: Libertà di parola e Autodeterminazione. Un siffatto sistema relazionale non può che perdere la visione d'insieme e far vivere in modo "Zoomatico" l'INDIVIDUALITÀ, quale unica realtà da difendere.

È forse tale motivo a indurre una scelta affidataria in ottica adultocentrica, quando per converso l'educazione è infantocentrica?

Resta comunque certo che nella stessa idea di Smembramento si insinui la frattura e l'aggressività. Da cui ne deriva come un **affidamento non condiviso** apra a conflittualità a dir poco "contagiose", viste le sequele epidemiche cui assistiamo, sia intra familiari che sociali.

Il minore deve essere concettualizzato non come proprietà familiare. Egli ha diritto ad un'identità familiare; il minore per legge appartiene alla comunità ed è momentaneamente affidato alla coppia genitoriale, perché essa trasferisca le informazioni sufficienti a che sia un cittadino capace di intendere e volere e capace di rappresentare la società in cui è cresciuto.

Il paradosso che registriamo all'interno di questi sistemi conflittuali è, come anticipato sopra, che il figlio è un mero oggetto, poiché vige la regola del possesso. Basti pensare a quel diritto di padri che non conoscono le caratteristiche e peculiarità dei figli, oppure di madri straniere che vengono in Italia con l'intento di partorire per ottenere sostegno economico e la nazionalità, ed infine abbandonare il piccolo. Dunque imprescindibile, avviandosi alla valutazione e alla cura di queste forme insinuose ed insinuanti di violazione dei diritti fondamentali, soprattutto dei diritti dei Minori, consolidare e formare gli operatori.

All'interno dei processi di valutazione è assai facile incorrere in pregiudizi e triangolazioni, qualora non si metta in evidenza un disturbo personalità al quale appartiene un comportamento maltrattante: le identificazioni e le proiezioni possono ricadere anche sul perito stesso sino a renderlo discreditante, calunniante o viceversa screditato e calunniato. È una trappola terribile, motivata dal non considerarlo spesso nelle CTU civili, quanto invece viene fatto in ambito penale. Sono due percorsi che si allontanano e procedono su binari spesso paralleli e non intersecabili, a meno di ricadute civili da un penale e non viceversa in termini di danno per l'affidamento di un minore.

La pratica della valutazione vede la consegna ai magistrati di materiali che fotografano situazioni parcellizzate: informazioni dai CTU, informazioni dagli avvocati, dagli assistenti sociali. Gli avvocati a volte persistono nel provare a dimostrare la "verità" del loro cliente e/o dimostrare veridicità delle informazioni del loro cliente. In questo processo che è una tribolazione psicologica entrano anche i periti di parte che spesso "sposano" la causa dell'avvocato, che a sua volta sposa la causa del cliente, in un sistema a spirale tossico. I Servizi Sociali vengono massacrati da compiti di ri-valutazione e osservazione ambientale e dell'applicabilità del giudizio, se è già stata già emessa sentenza. I Servizi Sociali acquisiscono il ruolo di contenitore momentaneo per gli aspetti aggressivi, ma non possono gestire il dato clinico.

Per altro, nel caso in cui si accerti la presenza di un disturbo di personalità di un genitore, è possibile solo una indicazione del trattamento, non l'obbligo. Questa è una comunicazione paradossale del sistema: "ti illustro che hai un problema, che hai le risorse per affrontare e risolvere il problema, ma tu sei nel diritto di rifiutare". Sono dell'avviso che la libertà di iniziativa sia altamente manipolabile e consenta l'apertura di maglie della rete di "contenimento" di quelli che sono gli aspetti aggressivi attivi e passivi. Mi riferisco a quei casi per i quali l'espressione dell'aspetto aggressivo e maltrattante è la chiave di volta della relazione e che trovano nel fenomeno dell'alienazione parentale il terreno più fertile per esprimersi.

Di conseguenza, diviene necessario nella presa in carico e nel trattamento lavorare su competenze, una sorta di psicoeducazione (*parent training*); non dobbiamo lavorare esclusivamente sul singolo, che fa parte di una scelta e progetto individuale, ma inserire o rinnovare procedure relazionali a partire dal singolo verso l'Altro. In particolare quando si entra nel trattamento di una alienazione parentale bisogna riattivare i processi compensativi/riparativi, a partire dalla responsabilizzare sul danno perpetrato: l'inversione di condotta, da lesiva a proattiva, deve passare attraverso la rappresentazione delle conseguenze e delle ricadute delle personali strategie operative sull'Altro.

Purtroppo quando siamo in presenza di *dark triad* (costellazione molto precisa di disturbi di personalità che in forma gravissima, nei quadri psicopatologici, definiamo perversi, ma che in realtà esistono e coesistono anche nell'esperienza di alienazione o di triangolazioni errate) la mediazione non ha alcun valore, poichè non c'è la capacità del soggetto di vedere oltre il momento preciso nell' **hic et nunc**: tanto che il soggetto può attivare processi scissionali e di dissociazione, che inviano alla deresponsabilizzazione rispetto a danni e a lesioni.

Per i casi di A.P. ho trovato molto interessante la proposta del Magistrato in Venezia Dott. A. Cabianca, quando in un recente convegno ha introdotto il concetto di *Affidamento di Responsabilità Genitoriale*, chiaramente a vantaggio della tutela ed educazione del minore. Questo concetto gioca a favore del progetto per il trattamento, ma anche del superamento della Mediazione, in presenza di aggravanti conflittuali nel procedimento separativo. A mio avviso nei casi di A.P. la mediazione assume una funzione meramente osservativa, poichè diventa Teatro in cui rappresentare i fallimenti delle relazioni e replica di quanto accade nei Tribunali.

Cosa ci serve ancora?

Serve predisporre dei profili di responsabilità professionali, perché c'è confusione sulle competenze. Può capitare all'avvocato penalista o civilista di farsi carico di aspetti emotivi o di competenze che appartengono allo psicologo, ma nello stesso tempo ci sono psicologi che si fanno carico di competenze che appartengono ai servizi oppure si investono di ruoli che sono più legali che psicologici, come ben detto dai Relatori precedenti. Si potrebbe pensare di favorire competenza ai Servizi Sociali in merito alla sorveglianza per il Progetto Terapeutico così come valutato in CTU e predisposto in termini di giudizio, cosicché si possa superare la frammentazione e l'ingerenza di figure diverse, che disperdano l'efficacia dell'intervento. La Figura del *Coordinatore Genitoriale* potrebbe rappresentare il trait d'union.

Attualmente, il coordinamento passa attraverso le UVMD del territorio (Unità di Valutazione Multi Dimensionale) che utilizzano un linguaggio comune, ma che mantengono una funzione di tipo assistenziale, garantendo nuovamente gli elementi di dipendenza dei genitori e quindi di deresponsabilizzazione rispetto ai danni.

Ma se il Collegio Peritale espletasse le funzioni di valutazione e progettazione di presa in carico del sistema disfunzionale e lesivo della sana e libera evoluzione di minori, allora il Coordinatore genitoriale potrebbe "ricevere il testimone" e indirizzare gli interventi a seconda delle problematiche specifiche.

A mio parere, il cambiamento, nell'approccio a questi quadri di "distruzione" della rete socio-familiare, dovrebbe passare attraverso *l'educare alla responsabilità alla vita*. Penso agli insegnanti, di ogni ordine e grado, con cui costruire laboratori sinergici e interattivi sul riconoscimento delle forme espressive della violenza e soprattutto formazione attenta di operatori, educatori capaci di individuare, riconoscere per utilizzare criteri condivisibili di vigilanza e tutela ed accrescimento di competenze.

Percorsi unitari, convergenti e contrari alla frammentazione del problema delle separazioni.

La libertà non è nella separazione, ma nella persona capace di interfacciarsi secondo necessità e competenza.

Report ISTAT Anno 2015

Matrimoni, separazioni e divorzi

Nel 2015 sono stati celebrati in Italia 194.377 matrimoni, circa 4.600 in più rispetto all'anno precedente. Si tratta dell'aumento annuo più consistente dal 2008. Nel periodo 2008-2014, i matrimoni sono diminuiti in media al ritmo di quasi 10.000 all'anno.

La lieve ripresa dei matrimoni riguarda, in parte, le prime nozze tra sposi di cittadinanza italiana: 144.819 celebrazioni nel 2015 (circa 2.000 in più del 2014), mentre dal 2008 al 2014 erano diminuite di oltre 40.000 (il 76% del calo complessivo delle nozze). Aumenta anche la propensione alle prime nozze: 429 per 1.000 uomini e 474 per 1.000 donne. I valori sono comunque inferiori del 20% rispetto al

2008. Gli sposi celibi hanno in media 35 anni e le spose nubili 32 (entrambi quasi due anni in più rispetto al 2008).

Le seconde nozze, o successive, sono state 33.579 sempre nel 2015 quasi 3.000 in più rispetto al 2014 (+9%). La incidenza sul totale dei matrimoni raggiunge il 17%.

Prosegue anche nel 2015 l'aumento dei matrimoni celebrati con rito civile. Sono stati 88.000 - l'8% in più rispetto al 2014 - e rappresentano ormai il 45,3% del totale dei matrimoni. Gran parte di questo aumento è dovuto alle seconde nozze, ma il rito civile è sempre più scelto anche nei primi matrimoni di coppie italiane.

I matrimoni in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera sono circa 24.000 (12,4% delle nozze celebrate nel 2015), in calo di circa 200 unità rispetto al 2014.

Per l'instabilità coniugale, i dati del 2015 risentono degli effetti delle recenti variazioni normative. In particolare l'introduzione del "divorzio breve" fa registrare un consistente aumento del numero di divorzi, che ammontano a 82.469 (+57% sul 2014). Più contenuto è l'aumento delle separazioni, pari a 91.706 (+2,7% rispetto al 2014).

A seguito dell'introduzione della normativa sugli accordi extragiudiziali in tema di separazione e divorzio, sono stati definiti presso gli Uffici di stato civile 27.040 divorzi (pari al 32,8% dei divorzi del 2015) e 17.668 separazioni (19,3% delle separazioni).

La durata media del matrimonio al momento della separazione è di circa 17 anni. Negli ultimi vent'anni è raddoppiata la quota delle separazioni dei matrimoni di lunga durata, passando dall'11,3% del 1995 al 23,5%.

All'atto della separazione i mariti hanno mediamente 48 anni e le mogli 45 anni. La classe più numerosa è quella tra 40 e 44 anni per le mogli (18.631 separazioni, il 20,3% del totale), tra 45 e 49 anni per i mariti (18.055, il 19,7%).

La propensione a separarsi è più bassa e stabile nel tempo nei matrimoni celebrati con il rito religioso. A distanza di 10 anni dalle nozze i matrimoni sopravviventanti sono praticamente gli

stessi per le coorti di matrimonio del 1995 e del 2005 (rispettivamente 911 e 914 su 1.000). I matrimoni civili sopravvivalenti scendono a 861 per la coorte del 1995 e a 841 per quella del 2005.

Nel 2015 le separazioni con figli in affidato condiviso sono circa l'89% di tutte le separazioni con affidato. Solo l'8,9% dei figli è affidato esclusivamente alla madre. È questo l'unico risultato evidente dell'applicazione della Legge 54/2006 sull'affidato condiviso.

La quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alle mogli aumenta dal 57,4% del 2005 al 60% del 2015 e arriva al 69% per le madri con almeno un figlio minore.

Si mantiene stabile anche la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre (94% del totale delle separazioni con assegno nel 2015).

PROSPETTO 1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI.

Anni 2008, 2010, 2012, 2014 e 2015, valori assoluti, percentuali e per 1.000

	2008	2010	2012	2014	2015
Matrimoni totali (valori assoluti)	246.613	217.700	207.138	189.765	194.377
Primi matrimoni di sposi entrambi italiani (valori assoluti)	185.749	168.610	153.311	142.754	144.819
Primi matrimoni con rito civile di sposi entrambi italiani (per 100 primi matrimoni)	20	22,1	24,5	28,1	30,2
Matrimoni con almeno uno sposo straniero (valori assoluti)	36.918	25.082	30.724	24.230	24.018
Tassi di primo nuzialità totale maschile (per 1.000 uomini)	536,2	482,9	463,5	421,1	429,5
Tassi di primo nuzialità totale femminile (per 1.000 donne)	594,3	532,9	510,6	463,4	474,6
Matrimoni con rito civile (per 100 matrimoni)	36,8	36,5	41	43,1	45,3
Separazioni (valori assoluti)	84.165	88.191	88.288	89.303	91.706
Separazioni totali (per 1.000 matrimoni)	286,2	307,1	310,6	319,5	339,8
Separazioni con figli minori (%)	52,3	49,4	48,7	52,8	53,6
Divorzi (valori assoluti)	54.351	54.160	51.319	52.355	82.469
Divorzi totali (per 1.000 matrimoni)	178,8	181,7	173,5	180,1	297,3
Divorzi con figli minori (%)	37,4	33,1	33,1	32,6	40,5

L'affidato condiviso a dieci anni dalla sua introduzione

Poco più della metà delle separazioni (54,0%) e il 39,1% dei divorzi del 2015 riguardano matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni. Le separazioni con figli in affidato condiviso sono circa l'89%.

Nelle separazioni, il 52,9% dei figli affidati ha meno di 11 anni. In caso di divorzio i figli sono generalmente più grandi: la quota di quelli al di sotto degli 11 anni scende al 32,3% del totale.

Per quanto riguarda il tipo di affidamento, negli ultimi dieci anni si è verificata una netta inversione di tendenza sia nelle separazioni che nei divorzi. Infatti, con l'entrata in vigore della Legge

54/2006, è stato introdotto, come modalità ordinaria, l'istituto dell'affidato condiviso dei figli minori tra i due coniugi. Secondo la nuova legge entrambi i genitori ex-coniugi conservano la potestà genitoriale (che prima spettava esclusivamente al genitore affidatario) e devono provvedere al sostentamento economico dei figli in misura proporzionale al reddito.

Fino al 2005, è stato l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre la tipologia ampiamente prevalente. Nel 2005, i figli minori sono stati affidati alla madre nell'80,7% delle separazioni e

nell'82,7% dei divorzi, con percentuali più elevate nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. La custodia esclusivamente paterna si è mostrata residuale anche rispetto all'affidamento congiunto o alternato, risultando pari al 3,4% nelle separazioni e al 5,1% nei divorzi. A partire dal 2006, in concomitanza con l'introduzione della nuova legge, la quota di affidamenti concessi alla madre si è fortemente ridotta a vantaggio dell'affido condiviso. Il "sorpasso" vero e proprio è avvenuto nel 2007 (72,1% di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente. Già nel 2010 si assiste a una drastica riduzione della percentuale dei figli affidati esclusivamente alla madre, pari al 9,0%, tendenza che si consolida negli anni successivi (Prospetto 9).

PROSPETTO 9. EFFETTI DELLA LEGGE SULL'AFFIDO CONDIVISO NELLE SEPARAZIONI. Anni 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, valori percentuali

VARIABILE	Anni						
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Figli minori affidati esclusivamente alla madre	80,7	9,0	8,5	8,8	7,7	8,0	8,9
Casa coniugale assegnata alla moglie	57,4	56,2	57,6	58,2	58,3	59,7	60,0
Separazioni con assegno ai figli corrisposto dal padre	95,4	93,6	95,7	95,8	92,6	94,1	94,1
Ammontare medio dell'assegno per il mantenimento dei figli (in euro)	483,13	480,90	529,00	521,20	494,90	485,00	485,43

Nel 2015 le separazioni con figli in affido condiviso sono circa l'89% contro l'8,9% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre. La quota di affidamenti concessi al padre continua a rimanere su livelli molto bassi. Infine, l'affidamento dei minori a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell'1% dei bambini.

A distanza di quasi dieci anni dall'entrata in vigore della Legge 54/2006 è possibile verificare in che misura la sua introduzione abbia modificato alcune caratteristiche delle sentenze di separazione emesse dai tribunali. Il Prospetto 9 riporta alcuni indicatori che misurano i principali aspetti su cui la legge intendeva promuovere un cambiamento. Da esso si evince che, ad eccezione della drastica diminuzione della proporzione di figli minori affidati in modo esclusivo alle madri, tutti gli altri indicatori non hanno subito modificazioni di rilievo.

In altri termini, al di là dell'assegnazione formale dell'affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all'affidamento esclusivo, per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge non ha trovato effettiva applicazione.

Ci si attendeva, infatti, una diminuzione della quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alle mogli e invece si registra un lieve aumento, dal 57,4% del 2005 al 60% del 2015; questa proporzione, nel 2015, raggiunge il 69% per le madri con almeno un figlio minore. Per quanto riguarda le disposizioni economiche, infine, non vi è nessuna evidenza che i magistrati abbiano disposto il mantenimento diretto per capitoli di spesa, a scapito dell'assegno: la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre si mantiene nel decennio stabile (94% del totale delle separazioni con assegno).

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

Traduzione non ufficiale

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

1- La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

- 2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
- 3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

- 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
- 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
- 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 - a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

- 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
- 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
- 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 – Sensibilizzazione

- 1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

- 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 – Educazione

- 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
- 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

- 1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
- 2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
- 3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

- 1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a

partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.

- 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV – Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
- 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
 - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
 - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
 - soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.
- 4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
- 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei

confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30 – Risarcimenti

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
- 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.
- 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (*Stalking*)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
 - a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 - b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 - c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
- 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
- a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
 - b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
 - c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:
- a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
 - b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44 – Giurisdizione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
 - a sul loro territorio; o
 - b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 - c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
 - d da uno loro cittadino; o
 - e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.

- 2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
- 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.
- 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
- 6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
- 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
- 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze

aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
- g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

- 1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
 - emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
 - ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
 - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e ex parte

- 1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
 - a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
 - b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
 - c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale

delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

- 2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della

relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
- 3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
 - a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
 - b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.
- 4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
- 2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 – Diritto di non-respingimento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Articolo 62 – Principi generali

- 1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
 - a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b proteggere e assistere le vittime;
 - c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
 - d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.
- 3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'extradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale

informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

- 1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
- 2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
- 3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX – Meccanismo di controllo

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
- 2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

- 3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
- 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
- 5 La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
- 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 – Procedura

- 1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
- 2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

- 3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.
- 4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
- 5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
- 6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
- 8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
- 9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.
- 10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
- 11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
- 12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle

conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

- 13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
- 14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
- 15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 – Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

- 1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali

- 1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
- 2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 – Emendamenti

- 1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.
- 3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII – Clausole finali

Articolo 73 – Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

- 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

- 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
- 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
- 2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

- 1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
- 2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
 - Articolo 30, paragrafo 2;
 - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
 - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
 - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
 - Articolo 59.
- 3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
- 4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

- 1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
- 2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.
- 3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato – Privilegi e immunità (Articolo 66)

- 1 Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.
- 2 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4 I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6 I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.



Questa rivista segue una politica di "open access" a tutti i suoi contenuti nella convinzione che un accesso libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio di saperi.

Presentando un articolo alla rivista l'autore accetta implicitamente la sua pubblicazione in base alla licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Tu sei libero di:

- **Condividere** - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
- **Modificare** - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere
- per qualsiasi fine, anche commerciale.

- Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Ai seguenti termini:

- **Attribuzione** - Devi attribuire adeguatamente la paternità sul materiale, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate modifiche. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, ma non in modo tale da suggerire che il licenziante avalli te o il modo in cui usi il materiale.

- **Divieto di restrizioni aggiuntive** - Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.



Questa rivista è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribution 3.0.

ISSN 2037-1195

Editore proprietario: Associazione "Psicologo di strada "

e-mail: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com